


COPIA



COMUNE DI TENNO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 29 del Consiglio comunale

OGGETTO: **RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI TENNO AL 31.12.2017.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00** nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio comunale

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
BAGOZZI ILARIA	Consigliere	Presente
BELLOTTI VALENTINA	Consigliere	Presente
BERTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BONORA STEFANO	Consigliere	Presente
COBBE ANDREA	Consigliere	Presente
MAFFEI CLAUDIO	Consigliere	Presente
MAROCCHI GIULIANO	Consigliere	Presente
MAROCCHI UGO	Consigliere	Presente
PASINI EVELINA	Consigliere	Presente
PATUZZI TIZIANO	Consigliere	Assente
SIGNORETTI CRISTIAN	Consigliere	Presente
STANGA NICOLA	Consigliere	Presente
TOGNONI GIANCARLA	Consigliere	Presente
BENINI GABRIELLA	Consigliere	Presente

Assiste il Vicesegretario comunale **dott.ssa Marilena Boschetti**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor **Giuliano Marocchi**, il quale svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI TENNO AL 31.12.2017.**

Relazione l'Assessore al bilancio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal sopra richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.lgs. n. 175/2016 citato.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.P. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7).

È fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società

sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24, comma 4, L.P. n. 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità al comma 1 dell'art. 24 (*Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali*) della L.P. 27.12.2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1, della L.P. n. 27/2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 20 del 25.09.2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 comma 10 della L.P. n. 19/2016.

Rilevato che ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 comma 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.

Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19).

Con messaggio del 23 novembre 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (<https://portalesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp?contentId=NWS184>), la Struttura ministeriale di cui all'art. 15 d.lgs. n. 175/2016, d'intesa con la Corte dei Conti, ha emanato una linea guida concernente la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione di cui sopra, *fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale*. Ciò in quanto, come è espressamente riconosciuto anche dal documento sopra citato, "le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione."

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini del 29.11.2018 (rif. prot. n. 4919) con la quale sono state definite le modalità dell'adempimento a cui l'ente locale è tenuto specificando ambiti oggettivi di riferimento, scadenza e contenuto, secondo le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 175/2016 d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle allegate schede di dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente.

Considerato che ai sensi del citato art. 7 comma 10, L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma, 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del Sindaco di data 31 marzo 2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come comunicato alla Corte dei Conti con nota del 30 marzo 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 della L.P. 09.12.2015, n. 18.

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con

L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione.

Visti:

- la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia.

Con votazione espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. **13**, contrari 0, astenuti 0, n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la *ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette* possedute dal Comune di Tenno alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis 1, della L.P. 10.02.2005 n. 1 e ss.mm. e dell'art. 24 comma 4, della L.P. 29.12.2016 n. 19, accertandole come da allegato redatto secondo le disposizioni di cui all'allegato 3) delle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di non disporre l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione diretta detenuta dal Comune, rispondendo le stesse ad esigenze di gestione efficiente di servizi indispensabili e di governance del sistema trentino;
3. di dare atto che la società partecipata Farmacie Comunali Spa (in house) ha dismesso la partecipazione indiretta nella società Garniga Terme Spa, come disposto con la deliberazione di revisione straordinaria delle società partecipate n. 20 del 29.09.2017;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo “Partecipazioni” e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale “ConTe”, come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3, D.Lgs. 175/2016.
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse.

Con separata votazione espressa per alzata di mano, in conformità all'art. 57, comma 2, dello vigente Regolamento del Consiglio Comunale, e con voti favorevoli **13**, contrari 0, astenuti 0, su n.

13 consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuliano Marocchi

Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per 10 giorni consecutivi
dal **24.12.2018** al **03.01.2019**

Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

ESECUTIVITA'

- deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il _____ ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
- deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Il Vicesegretario comunale
F.to dott.ssa Marilena Boschetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Il Vicesegretario comunale
dott.ssa Marilena Boschetti
